



REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

[Data]

Comune di Cassino
Provincia di Frosinone

INDICE

CAPO I - SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione dei servizi

CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio taxi ed NCC

Art. 4 Figure giuridiche

CAPO III – REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 6 Idoneità morale

Art. 7 Idoneità professionale

CAPO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 Commissione Consultiva Comunale. Composizione e nomina

Art. 9 Commissione Consultiva Comunale. Funzioni e ruolo

CAPO V – CONTINGENTE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 Contingenti

CAPO VI – RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Assegnazioni

Art. 12 Bando di concorso

Art. 13 Commissione di concorso

Art. 14 Graduatoria di merito

Art. 15 Domanda di partecipazione

Art. 16 Materia di esame

Art. 17 Titoli valutabili o di preferenza

Art. 18 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 19 Validità della licenza e dell'autorizzazione

Art. 20 Rinnovi e vidimazioni delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 21 Inizio del servizio

CAPO VII – TRASFERIMENTO DELLE LICENZE/AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 23 Trasferibilità mortis causa

Art. 24 Sostituzione alla guida del taxi o dell'autovettura da noleggio

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di licenza/autorizzazioni

CAPO VIII – NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

Art. 26 Comportamenti del conducente in servizio

Art. 27 Responsabilità del titolare

Art. 28 Interruzione del trasporto

CAPO IX – SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Art. 29 Trasporto portatori di handicap

Art. 30 Trasporto specifico di persone

CAPO X - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONEI DELLE AUTOVETTURE

Art. 31 Idoneità dei mezzi

Art. 32 Caratteristiche, contrassegni e strumentazioni delle autovetture da adibire a servizio taxi ed NCC

Art. 33 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite a servizio taxi

Art. 34 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite a servizio NCC

Art. 35 Tassametro per servizio taxi

Art. 36 Tariffe

Art. 37 Avaria dell'autovettura

CAPO XI – ILLECITI E SANZIONI

Art. 38 Vigilanza

Art. 39 Diffida

Art. 40 Sanzioni

Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 42 Sospensione della licenza/autorizzazione

Art. 43 Revoca della licenza/autorizzazione

Art. 44 Decadenza della licenza/autorizzazione

Art. 45 Conseguenza della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

Art. 46 Provvedimenti disciplinari

CAPO XII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 Entrata in vigore e modifiche successive

CAPO I - SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e la Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58. In particolare, regola l'esercizio del trasporto di persone mediante il servizio di taxi con autovettura e servizi di noleggio con conducente di autovettura.

Il servizio è altresì disciplinato:

- Dagli artt. 19, 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;
- della legge regionale 7 luglio 1994, n. 32;
- dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32;
- dal D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea, in quanto applicabile;
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, disposizioni antinquinamento;
- dall'articolo 8 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dal D.M. 19 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti;
- dal D.M. 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di noleggio con autovettura;
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 Definizione dei servizi

Il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e, in quanto tali, provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, rivolgendosi ad una clientela indifferenziata. Lo stazionamento delle autovetture, con le quali è svolto il servizio taxi, avviene in luogo pubblico. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5-ter della L.r. n. 58/1993, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio comunale, ove peraltro, la prestazione del servizio è obbligatoria. Per le destinazioni oltre i limiti dell'area comunale è necessario l'assenso del conducente.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Si specifica che il servizio medesimo è privo di una limitazione temporale ed è, anzi, prevista la possibilità di variazione e/o integrazione durante il medesimo viaggio.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale, mentre il prelevamento dell'utente può avvenire in qualunque parte del territorio italiano o europeo e può dirigersi verso qualunque

destinazione, nazionale o internazionale. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio del Comune di Cassino.

Per la rimessa delle autovetture, devono essere autodichiarati e/o accertati i seguenti requisiti: la disponibilità della sede operativa; la disponibilità di una rimessa sia in locali che in area scoperta; il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi; il rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi. È vietata la sosta su suolo pubblico nell'ambito territoriale del Comune di Cassino.

La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria.

L'inizio del servizio avviene sempre con partenza dalla rimessa o dalla sede legale del vettore ubicata nel Comune. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche al di fuori dell'area comunale, purché la prenotazione con contratto o lettera di incarico sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo dell'autovettura ed esibita, a richiesta, agli organi preposti al controllo.

CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi taxi ed NCC

L'esercizio del servizio taxi e del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione rilasciata a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio I. A. A. e secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad una singola autovettura. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze taxi ovvero il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione per noleggio con conducente. È ammesso, invece, il cumulo di più autorizzazioni NCC in capo ad un medesimo soggetto.

Art. 4 Figure giuridiche

Ai fini del libero esercizio della propria attività, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC, possono:

- essere iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della l. 8 agosto 1985, n. 443, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

È consentito, ai titolari di cui al precedente comma, conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organi previsti e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

Il conferimento è consentito, previa presentazione all'Ufficio comunale competente, della seguente documentazione:

1. atto notarile del conferimento del titolo ad uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;

2. certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A. attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
4. copia dell'elenco dei soci;
5. copia dell'atto registrato attestante la disponibilità giuridica dell'autovettura;
6. copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui al presente regolamento da parte del soggetto conferito.

Successivamente alla verifica della regolarità della documentazione prodotta, l'Ufficio comunale competente emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido fino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto del rientro in possesso, specificando che è ammesso l'esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente. A tal fine, sulla licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, saranno specificati, oltre la data del conferimento, anche i dati del soggetto a favore del quale si è realizzato il conferimento.

Nel caso del servizio taxi, l'autovettura, cui è riferita la licenza oggetto del conferimento, deve essere condotta personalmente dal titolare conferente, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 24 e 25 del presente Regolamento.

In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

CAPO III – REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Ai fini dell'ottenimento del rilascio della licenza per il servizio taxi o dell'autorizzazione per il servizio NCC occorre:

1. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, fatte salve le leggi di reciprocità;
2. il possesso dei requisiti dell'idoneità morale di cui al seguente articolo 6;
3. il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
4. essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A., o in analogo elenco in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo, come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.n.21/1992;
5. essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, della vettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
6. non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio taxi rilasciata da qualsiasi Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente previsto dall'art. 8 della L.n.21/1992;
7. non aver trasferito la precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
8. essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;

9. in caso di esercizio del servizio NCC, disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, avente i requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6 Idoneità morale

Soddisfa il requisito dell'idoneità orale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648bis del codice penale, per il delitto di emissioni di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della l. n. 386/90, per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della l. n. 75/1958 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla normativa vigente;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra esposti, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

1. da tutti i soci, in caso di società di persone;
2. dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
3. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Il requisito di idoneità morale deve altresì, essere posseduto dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, ed inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 7 Idoneità professionale

Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti, di cui all'art. 18 della L.r. n. 58/93, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito dalla Provincia presso la C.C.I.A.A. di Frosinone. Il suddetto requisito deve essere posseduto anche dai dipendenti, dai sostituti del titolare e dei collaboratori familiari.

CAPO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 Commissione consultiva comunale. Composizione e nomina

Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà alla costituzione di una Commissione Consultiva composta da membri nominati dal Consiglio Comunale, individuati nel modo seguente:

- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- dal Dirigente del Settore competente che occupi in maniera specifica del settore trasporti;

- n. 2 membri scelti tra i rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative al livello locale ovvero a livello nazionale;
- n. 3 componenti scelti tra i consiglieri comunali (tra i quali viene nominato il vicepresidente della commissione), di cui n. 2 tra i consiglieri di maggioranza e n. 1 fra i consiglieri di minoranza;
- dal Dirigente della Polizia Municipale.

Art. 9 Commissione consultiva comunale. Funzioni e ruolo

La Commissione Consultiva Comunale ha il compito di valutare le problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio dei servizi taxi ed NCC, all'applicazione del Regolamento. Essa svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune. Ha, altresì, funzioni consultive in tutte le materie previste dalla legge n. 21 del 1992, ed elabora proposte e studi in dette materie, deve essere obbligatoriamente sentita sulle eventuali variazioni della pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni.

Il Presidente convoca, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. La riunione è valida se è presente almeno la maggioranza dei componenti e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Quando per tre sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione deliberando sui punti all'ordine del giorno.

La Commissione dura in carica quattro anni e comunque sino all'insediamento della successiva.

CAPO V – CONTINGENTE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 Contingenti

Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è fissato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al Capo IV del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. n. 21/1992, entro il limite massimo del contingente assegnato al Comune dalla Giunta Regionale.

Le variazioni ai contingenti di licenze o autorizzazioni vengono determinati con deliberazione del Consiglio Comunale, su istruttoria della Commissione Consultiva Comunale e sulla base del provvedimento della Giunta Regionale, tenendo conto dei seguenti criteri ed indicatori:

- popolazione residente nel territorio comunale;
- servizi di trasporto pubblico locale esistente e loro integrazione con altri sistemi di trasporto;
- flusso turistico di cura o di soggiorno non occasionale; presenza di strutture economico-produttive;
- principali indicatori economici del territorio comunale;
- condizioni operative attuali del contingente esistente (viabilità, posteggi...).

In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti di persone all'interno del territorio comunale, il Comune adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni per intensificare l'attività di controllo, anche convocando gli altri enti locali interessati dal fenomeno. Per grave perturbazione del mercato si intende la presenza nello stesso di un'eccedenza, importante e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta di servizi rispetto alla domanda, che implichi una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un numero di imprese nel territorio comunale di trasporto di persone (Reg. CEE 2454/92 del 23.07.1992, art. 8).

CAPO VI – RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Assegnazione

Le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e colloquio a singoli, che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura e che possano gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5,6 e 7 del presente regolamento.

Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede ad indire il relativo bando di concorso. Il concorso è indetto entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo, la disponibilità.

Art. 12 Bando di concorso

Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione e la documentazione da produrre in allegato;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande.
- e) la valutazione dei titoli
- f) le materie di esame;
- g) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali, a parità di punteggio.
- h) i criteri di attribuzione dei punteggi.

Il bando è pubblicato all'Albo pretorio online del Comune.

Art. 13 Commissione di concorso

Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo, viene nominata dalla Giunta Comunale, apposita Commissione di concorso, composta da:

- Dirigente dell'Area competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Comandante della polizia Locale o suo delegato;
- due esperti in materia da individuarsi anche nell'ambito dello stesso settore.

Nel caso vi siano candidati ammessi che chiedano di essere esaminati per la valutazione della conoscenza della lingua straniera, ove previsto, la Commissione sarà integrata da un esperto nella lingua prescelta che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

Essa è convocata dal presidente, il quale assegna anche le funzioni di segretario ad un dipendente comunale appartenente all'area degli istruttori.

Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due volte consecutivamente. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali dove si svolgono gli esami.

La data fissata per l'espletamento del concorso viene altresì pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale, nella sezione bandi e concorsi.

La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, tenuto conto anche degli eventuali titoli di preferenza, redige la graduatoria di merito e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 14 Graduatoria di merito

La graduatoria di merito è approvata con delibera di Giunta Comunale ed ha validità di due anni dalla data di approvazione. I posti che si rendono disponibili durante il biennio di validità devono essere coperti utilizzando la medesima graduatoria sino al suo esaurimento.

Art. 15 Domanda di partecipazione

La domanda per ottenere la licenza o l'autorizzazione deve essere presentata ed indirizzata al Sindaco, entro il termine stabilito dal bando di concorso.

Il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare l'autovettura che intende adibire al servizio. Per la richiesta di autorizzazione per il servizio di NCC, il richiedente deve, altresì, indicare l'ubicazione della rimessa dell'autovettura, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento del mezzo di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro prescritto dalla normativa al riguardo.

Il richiedente deve altresì dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio richiesta licenza o autorizzazione.

Art. 16 Materie d'esame

L'esame verterà su un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

- a) regolamentazione comunale relativa all'esercizio pubblico non di linea;
- b) toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuali lingue straniere;
- d) leggi in materia fiscale, contabile e di organizzazione di impresa.

Art. 17 Titoli valutabili o di preferenza

Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, costituiscono titoli valutabili

- anzianità di servizio regolarmente autorizzato in qualità di collaboratore familiare, di sostituto alla guida o dipendente conducente autovetture adibite a servizio taxi o NCC;
- anzianità di iscrizione al ruolo di conducenti;
- titoli di studio;
- carichi di famiglia.

Il bando di concorso potrebbe prevedere ulteriori titoli preferenziali, a parità di punteggio, l'impegno del candidato ad utilizzare veicoli per il servizio taxi o NCC con particolari caratteristiche, tra cui: veicoli alimentati con carburanti alternativi e/o ecocompatibili a bassa emissione inquinante; veicoli attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili con sistemi di ritenzione e sollevamento

omologati; veicoli dotati di un sistema di videosorveglianza e controllo satellitare ai fini della sicurezza complessiva del servizio.

Altresì possono essere oggetto di valutazione la frequenza e la gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso.

Art. 18 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Dell'approvazione della graduatoria viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al Capo III del presente regolamento.

Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della presentazione della documentazione suddetta, qualora regolare.

Art. 19 Validità della licenza e dell'autorizzazione

L'autorizzazione per il servizio NCC ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta, ogni cinque anni dalla data di rilascio, ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dalla normativa.

L'autorizzazione comunale è, altresì, soggetta a vidimazione annuale a seguito di presentazione, entro il mese di gennaio, di apposita domanda indirizzata al Dirigente del servizio, con esibizione della carta di circolazione dell'autoveicolo intestata al richiedente e con copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 20 Rinnovi e vidimazioni delle licenze e delle autorizzazioni

Le licenze e le autorizzazioni sono rinnovate ogni cinque anni su domanda, previo accertamento dei requisiti previsti per il rilascio. Il termine annuale si determina dalla data del rilascio stesso e la domanda di rinnovo va presentata almeno un mese prima della data prevista.

La vidimazione annuale avverrà mediante apposita modulistica da presentare sul portale "impresa in un giorno" completa dei seguenti allegati:

- licenza/autorizzazione originale di esercizio del richiedente;
- copia del documento di identità del titolare;
- certificazione dell'esame tossicologico – da ripetere obbligatoriamente, con cadenza annuale e, comunque, prima della richiesta di vidimazione;
- n. 2 marche da bollo da euro 16,00;
- copia libretto di circolazione dell'auto con cui è espletato il servizio Taxi o Noleggio con conducente;
- autocertificazione antimafia;
- autocertificazione relativa al possesso ed alla validità della patente, del certificato KB e dell'iscrizione a ruolo dei conducenti;
- attestazione di versamento dei diritti di istruttoria pari ad euro 50,00, salvo successiva rivalutazione, mediante bollettino postale intestato a Comune di Cassino sul c/c n. 27529486 oppure tramite bonifica bancario presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare del Cassinate IBAN: IT 48 0 05372 74370 00001 1001 385, indicando sempre nella causale "diritti di istruttoria Suap".

Chiunque eserciti l'attività di servizio taxi o di noleggio con conducente con licenza o autorizzazione non vidimata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza o

dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 21 Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione di licenza taxi o autorizzazione NCC oppure di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi, solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a prestare il servizio.

CAPO VII – TRASFERIMENTO DELLE LICENZE/AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

La licenza per esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente fanno parte della dotazione dell'impianto d'azienda e sono trasferibili su richiesta del titolare ad altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, previa presentazione di apposita domanda.

Il trasferimento è concesso dal Comune quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali. L'inidoneità deve essere documentata tramite idonea certificazione medica. In tal caso i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni devono essere riconsegnati, senza indugio, all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro un anno dall'accertamento dell'impedimento, a pena di decadenza.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzativo, deve inoltrare apposita domanda all'ufficio responsabile del rilascio, indicando i dati della persona designata per la suddetta voltura. Tale richiesta deve essere corredata dall'atto di cessione dell'azienda redatto da un notaio in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, nonché della documentazione comprovante il possesso da parte del subentrante, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nonché di documentazione che attesti l'insussistenza degli impedimenti soggettivi. Tali requisiti possono anche essere oggetto di autocertificazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21/1992, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione, conseguita mediante altro trasferimento o mediante concorso pubblico, anche da altro Comune.

Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro sessanta giorni dalla restituzione del titolo autorizzativo, il trasferente è tenuto a dar prova al Comune dell'aggiornamento della carta di circolazione del suddetto veicolo.

Art. 23 Trasferibilità mortis causa

In caso di morte del titolare del titolo autorizzativo, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti previsti, ovvero ad altri soggetti designati dai medesimi eredi. Il nucleo familiare comprende sia i parenti di primo grado in linea retta, che in linea collaterale anche se non conviventi.

Gli eredi entro sei mesi dal verificarsi dell'evento devono comunicare per iscritto il decesso al competente ufficio che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria, da parte degli aventi diritto, la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà di designare, entro due anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività quale subentrante nella titolarità, previa accettazione espressa da parte dello stesso;
- c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio di servizio taxi o N.C.C., da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. In tale caso, l'erede minore dovrà regolare la propria posizione, rispetto ai requisiti, entro i due anni successivi al compimento dell'età minima necessaria per l'acquisizione delle abilitazioni professionali.

Il mancato subentro o trasferimento o la mancata designazione nei termini previsti verranno considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o autorizzazione con conseguenza di decadenza del diritto del titolo, fatti salvi i casi di impossibilità da imputarsi a cause di forza maggiore comprovata.

In assenza di eredi, la licenza o l'autorizzazione saranno rimesse nella disponibilità del competente Ufficio Comunale.

Art. 24 Sostituzione alla guida del taxi o dell'autovettura da noleggio

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio taxi o di noleggio con conducente effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Frosinone, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

Gli eredi minori del titolare della licenza/autorizzazione deceduto possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel suddetto ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti come indicato nell'art. 22 del presente regolamento.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la comunicazione preventiva di sostituzione alla guida al competente Ufficio comunale. La comunicazione deve contenere la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la documentazione attestante l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti. Una copia della comunicazione deve essere conservata a bordo dell'autovettura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza. L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche e di adottare gli eventuali adempimenti conseguenti.

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di licenza/autorizzazione

I titolari di licenze o di autorizzazioni possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari ed affini, in conformità a quanto previsto dall'art. 230 del codice civile, semprechè tali collaboratori risultino essere iscritti nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio taxi o di noleggio con conducente effettuato con autovettura.

Tale collaborazione, svolta in modo continuativo, deve prevedere gli adempimenti previdenziali e contributivi ed è limitata ai seguenti familiari, anche non conviventi:

1. il coniuge;
2. i parenti entro il terzo grado;
3. gli affini entro il secondo grado.

La richiesta di avvalersi della collaborazione di uno o più familiari per l'espletamento del servizio taxi o N.C.C. va trasmessa all'ufficio comunale competente, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia documento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o del registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone;
- b) autocertificazione del collaboratore che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) autocertificazione antimafia resa dal collaboratore;
- d) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- e) copia del DURC;
- f) autocertificazione dalla quale risulti che il collaboratore non sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione.

Dopo la verifica dei documenti ed il possesso dei requisiti necessari, l'Ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta.

Ogni modifica o cessazione del rapporto deve essere comunicato tempestivamente.

CAPO VIII - NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

Art. 26 Comportamento del conducente in servizio

Nell'espletamento del servizio, il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare il servizio con regolarità;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune o al Commissariato della Polizia di Stato o alla Stazione dei Carabinieri, al termine del turno, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- l) in caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono

stati noleggiati, sia per la salita sia per la discesa dei viaggiatori dinanzi agli alberghi, monumenti o comunque luoghi di raccolta turistici.

2. È fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- e) stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizio sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza ovvero autorizzazione e comunque procurarsi servizi in difformità delle disposizioni vigenti.

Art. 27 Responsabilità del titolare

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della licenza/autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso a responsabilità del Comune.

Art. 28 Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il Viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

CAPO IX - SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Art. 29 Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 30 Trasporto specifico di persone

Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

In deroga ai casi previsti dal presente regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della strada, il Dirigente provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) Il contingente numerico delle autorizzazioni non è definito;
- b) Possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";

- c) I soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni;
- d) Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
- e) Tali autorizzazioni non sono trasferibili in nessun caso ad altro soggetto.

Gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura del servizio.

CAPO X - CARATTERISTICHE CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DELLE AUTOVETTURE

Art. 31 Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il competente Ufficio comunale dispone, tramite la Polizia Municipale, le necessarie verifiche sui mezzi, onde verificare l'idoneità degli stessi a essere impiegati al servizio cui sono destinati.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente Ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il Dirigente del servizio competente, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 28.

Con apposito verbale di polizia municipale viene certificata l'idoneità del mezzo ovvero indicate le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso dell'esercizio della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente del servizio competente alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte degli organi competenti. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 32 Caratteristiche, contrassegni e strumentazione delle autovetture da adibire a servizio Taxi ed NCC

Le autovetture adibite al servizio di taxi e di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere muniti di tutti i dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti.

Art. 33 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

Oltre alle caratteristiche di cui al precedente articolo, le autovetture adibite al servizio taxi devono:

- avere idonea agibilità;
- avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
- essere collaudate per trasportare non meno di quattro persone escluso il conducente;
- essere dotate di tassametro con caratteristiche di cui al presente regolamento;
- avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e da questa ben visibile;
- essere di colore bianco;

- recare all'esterno un contrassegno recante il numero della licenza, la scritta de Comune di Cassino e lo stemma relativo, la scritta "servizio pubblico";
- recare l'apposito segnale con dicitura "taxi".

Art. 34 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio NCC

Oltre alle caratteristiche di cui all'art.32, le autovetture adibite al servizio NCC devono:

- avere idonea agibilità;
- recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta NCC, nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante al dicitura NCC, lo stemma comunale il numero dell'autorizzazione e la targa del veicolo cui la stessa sia riferita.

Art. 35 Tassametro per servizio taxi

Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Funzionare su base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e la base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) B) indicare l'esatto importo;

Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito di tale verifica, il tassametro è sottoposto a piombatura.

Tutte le modifiche aventi effetti sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al precedente comma.

Il tassametro deve altresì:

- Essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura sia impiegata in servizio e bloccato non appena l'autovettura si giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
- indicare gli eventuali supplementi stabiliti nella tariffa.

Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, informa immediatamente il passeggero e lo conduce a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro.

Art. 36 Tariffe

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune su proposta della Commissione di cui al presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni impartite in materia dalle autorità competenti. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

L'importo complessivo che l'utente deve corrispondere dovrà essere indicato dal tassametro, ivi compreso eventuali supplementi, tasse e imposte. L'utente è tenuto a pagare solo quanto appare visualizzato dal display dello stesso tassametro.

I conducenti devono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della

Commissione di cui al presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Art. 37 Avaria dell'autovettura

Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto a corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore eventuale danno o disagio.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 38 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandato al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia, nell'ambito delle proprie competenze. LA Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

Art. 39 Diffida

Il Dirigente del servizio competente diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente Ufficio comunale;
- e) si procuri il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che è nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

Art. 40 Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie ai sensi della l.r. n. 58/1993.

Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui all'art. 85 e 86 del D. Lgs n. 285/92 è stabilita la sanzione pecuniaria

da euro 100,00 a euro 400,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla l.r. n. 58/93.

Art. 42 Sospensione della Licenza

La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti dal Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- e) mancata ottemperanza alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati; -
- g) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- h) contravvenzione all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 58/93;
- i) sostituzione abusiva nel servizio di altri soggetti.

Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 43 Revoca della Licenza

Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui al presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando per il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- i) quando il titolare o il conducente si procuri con continuità e stabilità servizi nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza.

2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al presente regolamento.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente del servizio competente provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, nonché all'Ufficio provinciale della MCTC, competente per territorio.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente del servizio competente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 44 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

La dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di licenza. Il Sindaco, sentita la Commissione, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere i titoli nei termini previsti dal presente Regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a un anno;
- f) quando il titolare venga a perdere uno dei requisiti di cui al Capo III del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenentario del ruolo.

Art. 45 Conseguenza della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza o rinuncia della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 46 Provvedimenti disciplinari

Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei titolari di autorizzazione a svolgere servizio NCC o servizio taxi, il Comune si avvale della Commissione Consultiva di cui al presente regolamento.

La Commissione si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votati; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il provvedimento disciplinare sarà comunicato all'interessato mediante notifica a mezzo del messo comunale.

CAPO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 Entrata in vigore e modifiche successive

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di Legge.

Le eventuali modifiche al presente Regolamento, che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, saranno predisposte dall'ufficio competente e approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.

Per tutto quanto non disciplinato dal seguente regolamento si invia alle norme nazionali, regionali e locali di riferimento.